

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4083

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA e AGOSTA

Presentata il 7 agosto 1962

Provvedimenti per il risanamento dei quartieri Antico Corso, Civita, Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cristoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e Gelsi Bianchi nel comune di Catania

ONOREVOLI COLLEGHI — Il risanamento dei quartieri malsani di Catania costituisce da decenni il problema sociale più grave che affligge la città.

Circa un terzo della sua popolazione è infatti costretta a vivere in uno stato di estrema ed impensabile arretratezza di abitazione e di ambiente nei quartieri di Antico Corso, Civita, Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cristoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e Gelsi Bianchi.

Questi quartieri formatisi storicamente nel cuore della vecchia Catania ed ai limiti delle sue antiche mura, hanno, con il volgere degli anni, e con lo sviluppo urbanistico della città, assunto caratteristiche negative tali da essere considerati dei veri e propri « cancri urbanistici », focolai delle più avvilenti e sordide malattie sociali ed umane.

Inutile soffermarsi sui particolari; nuclei familiari di dieci, quindici componenti costretti ad abitare una sola antigienica stanza, decine di famiglie costrette a servirsi di un solo primordiale servizio di decenza, animali ed uomini coabitanti sotto uno stesso tetto, costituiscono solo alcuni elementi del deprimente quadro ambientale.

E passando dalle considerazioni generali agli indici numerici ed ai rilievi tecnici, una indagine superficiale della situazione di fatto porta a riscontrare indici di affollamento assurdamente elevati, e condizioni igienico-sanitarie estremamente deficienti.

I molti piani di risanamento, che da un cinquantennio a questa parte sono stati elaborati, testimoniano la sensibilità e l'impegno della città di Catania nei confronti di questo gravissimo stato di fatto.

Purtroppo la mancanza di mezzi adeguati ha sempre frustrato ogni iniziativa, ed il problema si è sempre più aggravato, specialmente se visto alla luce del generale elevamento delle condizioni economiche, sociali ed urbanistiche della città.

L'Amministrazione comunale di Catania con apposita deliberazione, ha già dato incarico ad un gruppo di tecnici specializzati di elaborare e redigere, nel quadro del nuovo piano regolatore, dei piani particolareggiati di risanamento tendenti a riqualificare i quartieri malsani della città mediante una accurata opera di diradamento, di frazionamento e di isolamento.

Verrà conservato tutto ciò che lo potrà essere, mentre si creeranno le premesse tecniche, funzionali ed ambientali per assicurare agli abitanti del quartiere, i quali non subiranno nessun forzato trasferimento, le premesse per una vita degna di una comunità civile.

In definitiva il risanamento e la riqualificazione dei quartieri verranno effettuati con le edificazioni di nuovi alloggi a carattere economico-popolare, in sostituzione delle case inabitabili e, per diminuire l'inumano indice di affollamento, con la formazione dei servizi

sociali indispensabili come le scuole, le chiese, i mercati, gli ambulatori, le delegazioni comunali, e con la riattivazione di tutti i servizi tecnici (acqua, luce, gas, fognature, strade).

I piani particolareggiati prevederanno, la demolizione delle case dichiarate e riconosciute inabitabili, sia per ragioni igieniche che per ragioni tecniche, la conservazione e la restaurazione degli edifici di particolare interesse ed in buono stato di conservazione, la formazione delle aree per il verde pubblico, per le piazze, per le nuove sedi stradali, e per la costruzione degli alloggi a carattere economico-popolare, la cui edificazione avverrà in modo armonico ed equilibrato con ciò che si è conservato, la formazione delle aree per i servizi sociali primari e secondari, e la ristrutturazione delle strade e dei servizi esistenti per l'adeguamento alle nuove necessità.

Per la realizzazione di detto piano, la cui attuazione si rende improrogabile per mettere Catania al livello di città progredita e civile, occorrono i necessari strumenti legislativi, che, evitando la speculazione dei privati imprenditori, consentano alla collettività di affrontare per mezzo di enti o consorzi pubblici senza finalità di lucro, le ingenti spese occorrenti alla risoluzione dell'annoso e scottante problema.

A tale fine l'Amministrazione comunale di Catania potrà promuovere — ed in questa direzione sono avviati gli studi — la costituzione di un Consorzio, al quale dovrà essere affidata la esecuzione dei lavori.

A tale Consorzio potranno partecipare: il Comune, il Banco di Sicilia, la Cassa di risparmio, l'Istituto autonomo per le Case popolari, l'Ente siciliano per le case ai lavoratori e l'U. N. R. R. A.-Casas.

Affidando l'esecuzione del piano di risanamento a tale Consorzio il comune avrà eliminato l'ostacolo più importante alla realizzazione del piano e cioè la mancanza delle disponibilità finanziarie per le espropriazioni che dovranno essere effettuate; tale disponibilità verrebbe, infatti, assicurata dalla presenza nel Consorzio delle banche e verrebbe inoltre impedita ogni possibile speculazione di privati, mentre il Consorzio, che non avrebbe fini di lucro, destinerebbe ad opere pubbliche gli eventuali utili di gestione.

Come si è prima accennato la costituzione del consorzio consente di avere la disponibilità finanziaria necessaria per le espropriazioni. Occorre però provvedere per la soluzione di altri tre problemi che l'Amministrazione comunale non è in grado di affrontare:

1°) esecuzione di opere pubbliche nell'interno dei quartieri da risanare (strade, piazze, giardini pubblici, gas, pubblica illuminazione, scuole, asili, mercati, fognature, rete idrica, ecc.) per un importo complessivo di 9 miliardi;

2°) costruzione, in sito, di almeno 10 mila alloggi popolari con una spesa di circa 30 miliardi;

3°) costruzione, nei nuovi quartieri popolari, delle opere connesse (strade, fognature, rete idrica, pubblica illuminazione, ecc.) con una spesa prevista di lire 7 miliardi.

Occorrono quindi in totale 46 miliardi, oltre le indennità per le espropriazioni calcolabili in circa 16 miliardi.

Un'opera così imponente può essere realizzata soltanto se alle spese necessarie concorreranno lo Stato e la Regione.

Prevedendo che la regione potrà intervenire fino ad un massimo di 14 miliardi, con la presente proposta di legge si è ritenuto di porre a carico dello Stato la spesa residua di lire 32 miliardi.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge, intendiamo risolvere il problema delle opere pubbliche da realizzare nei quartieri malsani di Catania ed il problema delle costruzioni delle case popolari e le relative opere connesse, per consentire, con il trasferimento degli abitanti, la demolizione dei tuguri esistenti nei mandamenti suddetti e la nuova definitiva sistemazione di così vasta area della città di Catania.

Con il vostro voto favorevole sarà assicurata la attuazione di un piano di risanamento, che costituirà titolo di onore per gli amministratori della città e per quanti, tecnici e politici, avranno collaborato per la realizzazione di un'opera altamente civile, testimonianza della viva operante solidarietà verso chi ancora oggi langue e soffre nei tuguri ove, in condizioni tanto tristi e miserevoli chi vi abita ha perduto ogni speranza di un migliore avvenire.

Vi preghiamo, pertanto, onorevoli colleghi, di voler confortare con il vostro voto l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per attuare i piani di risanamento dei quartieri antico Corso, Civita, Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cristoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e Gelsi Bianchi, nel comune di Catania il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Catania contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 2 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 350 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma concorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1962-63 a 1999-2000.

ART. 2.

La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonché quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente articolo 1.

Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il mezzogiorno è aumentata di lire 4.250.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66.

ART. 3.

Ai fini indicati dal precedente articolo 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Catania mutui per un ammontare complessivo di lire 7 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato. La garanzia sarà prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno; in pendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia sarà temporaneamente assunta dalla Cassa per il mezzogiorno.

L'Amministrazione comunale di Catania delegherà irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il mezzogiorno a riscuotere le somme che saranno somministrate dall'Istituto finanziatore.

ART. 4.

I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento saranno predisposti dal comune di Catania e, in quanto finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno, approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 5.

Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui al precedente articolo 1, devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché residenti, da non meno di un anno dalla data della presente legge, nei quartieri e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei quartieri medesimi. Gli alloggi suddetti dovranno essere costruiti sulle aree che saranno indicate dal Consiglio comunale.

Le famiglie interessate dovranno precisare se aspirano alla assegnazione di suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita.

ART. 6.

All'assegnazione degli alloggi provvede un'apposita commissione nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta:

- 1°) il sindaco di Catania o un suo delegato, presidente;
- 2°) un rappresentante del prefetto;
- 3°) il presidente dell'Istituto autonomo case popolari o un suo rappresentante;
- 4°) sei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

La Commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato dagli organi tecnici interessati.

L'elenco degli assegnatari predisposto dalla Commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del comune.

Entro 30 giorni è ammesso ricorso al Consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.

ART. 7.

Al maggior onere derivante per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si farà fronte mediante riduzione di lire 350 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

La Cassa per il mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

ART. 9.

Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi della presente legge ed accordati da Istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144.